

Gazzetta ufficiale

L 455

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

20 dicembre 2021

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti ⁽¹⁾.....** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2021/2260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B** 4

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾** 15

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2262 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Bayerischer Blutwurz»** 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2263 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda il codice del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche.....	20
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2264 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CEE) n. 3649/92 per quanto riguarda le note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche	22
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l'identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico	24
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise	26

DECISIONI

★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (¹) ...	32
--	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021).....	37
---	----

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/2259 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prescrive che gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere i PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (*key information document* — KID).
- (2) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 esenta le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, le società d'investimento di cui all'articolo 27 di tale direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva, dagli obblighi stabiliti in tale regolamento e, di conseguenza, dall'obbligo di elaborare un KID, fino al 31 dicembre 2021 («regime transitorio»). A norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi diversi dagli OICVM o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.

⁽¹⁾ Parere del 20 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2021.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

- (3) Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione ⁽⁵⁾ integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e di calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni per la consegna del KID agli investitori al dettaglio.
- (4) Il 7 settembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d'investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo. La data di applicazione di tale regolamento delegato è il 1° luglio 2022, ma è importante rispecchiare l'esigenza di dare alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all'obbligo di redigere un KID.
- (5) Allo scopo di garantire che l'esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all'obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, è necessario prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1286/2014.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 mira a consentire agli investitori al dettaglio di prendere decisioni d'investimento meglio informate. Nonostante le buone intenzioni alla base del regolamento (UE) n. 1286/2014, fin dalla sua adozione sono state espresse diverse preoccupazioni, compresa l'esigenza di una definizione più chiara dell'«investitore al dettaglio», l'ambito di applicazione dei prodotti disciplinati da tale regolamento, l'eliminazione del supporto cartaceo come opzione sistematica qualora un PRIIP sia offerto nell'ambito di un contatto diretto, il concetto di «operazioni successive» e la fornitura di informazioni precontrattuali agli investitori professionali. A tali preoccupazioni occorre dare una risposta urgente al fine di migliorare la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati finanziari, sia a beneficio delle società che sono alla ricerca di finanziamenti, sia a beneficio degli investitori nel lungo termine. L'esigenza di una revisione più ampia figurava già nel regolamento (UE) n. 1286/2014 e la sua urgenza resta invariata. Sulla base di tale revisione in conformità del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Commissione dovrebbe presentare urgentemente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta volta ad affrontare gli attuali limiti.
- (8) Dato il brevissimo lasso di tempo rimanente prima della scadenza originaria del regime transitorio, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la data «31 dicembre 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

REGOLAMENTO (UE) 2021/2260 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2021
recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di
sostituirne gli allegati A e B

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ elencano, rispettivamente, le procedure di insolvenza nazionali e gli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali, quali notificati dagli Stati membri cui si applica tale regolamento. L'allegato A elenca, per ciascuno Stato membro, le tipologie di procedure di insolvenza quali definite all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/848 e l'allegato B elenca, per ciascuno Stato membro, le tipologie di amministratori delle procedure di insolvenza quali definiti all'articolo 2, punto 5), di tale regolamento.
- (2) Nell'ottobre 2020 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione di aver apportato di recente modifiche alla legge nazionale sull'insolvenza, che hanno introdotto un nuovo regime preventivo sull'insolvenza, come pure nuove tipologie di amministratori delle procedure di insolvenza. A tale notifica hanno fatto seguito, nel dicembre 2020, notifiche da parte di Italia, Lituania, Cipro e Polonia relative a cambiamenti intervenuti di recente nelle rispettive legislazioni nazionali che hanno introdotto nuove tipologie di procedure di insolvenza o di amministratori delle procedure di insolvenza. In seguito alla presentazione della proposta di regolamento modificativo da parte della Commissione, sono pervenute ulteriori notifiche da parte di Germania, Ungheria e Austria, relative a cambiamenti intervenuti di recente nelle rispettive legislazioni nazionali che hanno introdotto nuove tipologie di procedure di insolvenza o di amministratori delle procedure di insolvenza. In seguito, l'Italia ha chiarito la data di entrata in vigore delle sue nuove disposizioni in materia di insolvenza e ristrutturazione che aveva notificato alla Commissione nel dicembre 2020, e ha notificato una modifica a una precedente notifica. Tali nuove tipologie di procedure di insolvenza e di amministratori delle procedure di insolvenza, che sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/848, rendono necessaria la modifica degli allegati A e B di tale regolamento.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2021.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

—

ALLEGATO

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4)

BELGIQUE/BELGIË

- Het faillissement/La faillite,
- De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,
- De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,
- De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,
- De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,
- De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,
- De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,
- De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност,
- Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs,
- Reorganizace,
- Oddlužení,

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren,
- Das gerichtliche Vergleichsverfahren,
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren,
- Das Insolvenzverfahren,
- Die öffentliche Restrukturierungssache,

EESTI

- Pankrotimenetus,
- Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

- Compulsory winding-up by the court,
- Bankruptcy,
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,
- Winding-up in bankruptcy of partnerships,
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),
- Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,
- Examinership,

- Debt Relief Notice,
- Debt Settlement Arrangement,
- Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

- Η πτώχευση,
- Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,
- Σχέδιο αναδιοργάνωσης,
- Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,
- Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

- Concurso,
- Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,
- Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,
- Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

- Sauvegarde,
- Sauvegarde accélérée,
- Sauvegarde financière accélérée,
- Redressement judiciaire,
- Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

- Stečajni postupak,
- Predstečajni postupak,
- Postupak stečaja potrošača,
- Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

- Fallimento
- [fino al 15 maggio 2022],
- Liquidazione giudiziale
- [a partire dal 16 maggio 2022],
- Concordato preventivo,
- Liquidazione coatta amministrativa,
- Amministrazione straordinaria,
- Accordi di ristrutturazione,
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano)
[fino al 15 maggio 2022],
- Liquidazione dei beni
[a partire dal 15 maggio 2022],
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[a partire dal 16 maggio 2022],

— Concordato minore

[a partire dal 16 maggio 2022],

— Liquidazione controllata del sovraindebitato

[a partire dal 16 maggio 2022],

KYΠPOΣ

— Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

— Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

— Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές,

— Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

— Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

— Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

— Διορισμός Εξεταστή,

— Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,

LATVIJA

— Tiesiskās aizsardzības process,

— Juridiskās personas maksātspējas process,

— Fiziskās personas maksātspējas process,

LIETUVA

— Juridinio asmens restruktūrizavimo byla,

— Juridinio asmens bankroto byla,

— Juridinio asmens bankroto procesas ne teismo tvarka,

— Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

— Faillite,

— Gestion contrôlée,

— Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

— Régime spécial de liquidation du notariat,

— Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

— Csődeljárás,

— Felszámolási eljárás,

— Nyilvános szerkezetátalakítási eljárás

[a partire dal 1° luglio 2022],

MALTA

— Xoljiment,

— Amministrazzjoni,

— Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

— Stralċ mill-Qorti,

— Falliment f'każ tà kummerċjant,

— Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

- Het faillissement,
- De surséance van betaling,
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
- De openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),
- Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
- Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
- Das Schuldenregulierungsverfahren,
- Das Abschöpfungsverfahren,
- Das Europäische Restrukturierungsverfahren,

POLSKA

- Upadłość,
- Postępowanie o zatwierdzenie układu,
- Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
- Przyspieszone postępowanie układowe,
- Postępowanie układowe,
- Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

- Processo de insolvência,
- Processo especial de revitalização,
- Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

- Procedura insolvenței,
- Reorganizarea judiciară,
- Procedura falimentului,
- Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

- Postopek preventivnega prestrukturiranja,
- Postopek prisilne poravnave,
- Postopek poenostavljene prisilne poravnave,
- Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie,
- Reštrukturalizačné konanie,
- Oddĺženie,

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs,
- Yrityssaneeraus/företagssanering,
- Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

- Konkurs,
 - Företagsrekonstruktion,
 - Skuldsanering.
-

ALLEGATO B

Amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 5

BELGIQUE/BELGIË

- De curator/Le curateur,
- De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,
- De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,
- De vereffenaar/Le liquidateur,
- De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

- Назначен предварително временен синдик,
- Временен синдик,
- (Постоянен) синдик,
- Служебен синдик,
- Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

- Insolvenční správce,
- Předběžný insolvenční správce,
- Oddělený insolvenční správce,
- Zvláštní insolvenční správce,
- Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter,
- Vergleichsverwalter,
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),
- Verwalter,
- Insolvenzverwalter,
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),
- Treuhänder,
- Vorläufiger Insolvenzverwalter,
- Vorläufiger Sachwalter,
- Restrukturierungsbeauftragter,

EESTI

- Pankrotihaldur,
- Ajutine pankrotihaldur,
- Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

- Liquidator,
- Official Assignee,
- Trustee in bankruptcy,
- Provisional Liquidator,

- Examiner,
- Personal Insolvency Practitioner,
- Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

- Ο σύνδικος,
- Ο εισηγητής,
- Η επιτροπή των πιστωτών,
- Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

- Administrador concursal,
- Mediador concursal,

FRANCE

- Mandataire judiciaire,
- Liquidateur,
- Administrateur judiciaire,
- Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

- Stečajni upravitelj,
- Privremeni stečajni upravitelj,
- Stečajni povjerenik,
- Povjerenik,
- Izvanredni povjerenik,

ITALIA

- Curatore,
- Commissario giudiziale,
- Commissario straordinario,
- Commissario liquidatore,
- Liquidatore giudiziale,
- Professionista nominato dal Tribunale,
- Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore
[fno al 15 maggio 2022],
- Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
[a partire dal 16 maggio 2022],
- Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

- Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,
- Επίσημος Παραλήπτης,
- Διαχειριστής της Πτώχευσης,
- Εξεταστής,
- Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,

LATVIJA

- Maksātņespējas procesa administrators,
- Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

- Nemokumo administratorius,

LUXEMBOURG

- Le curateur,
- Le commissaire,
- Le liquidateur,
- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,
- Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

- Vagyongfelügyelő,
- Felszámoló,
- Szerkezetátalakítási szakértő
[a partire dal 1° luglio 2022],

MALTA

- Amministratur Proviżorju,
- Riċevitur Uffiċjali,
- Stralċjarju,
- Manager Speċjali,
- Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,
- Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

- De curator in het faillissement,
- De bewindvoerder in de surséance van betaling,
- De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
- De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,
- De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

- Masseverwalter,
- Sanierungsverwalter,
- Restrukturierungsbeauftragter,
- Besonderer Verwalter,
- Einstweiliger Verwalter,
- Sachwalter,
- Treuhänder,
- Insolvenzgericht,
- Konkursgericht,

POLSKA

- Syndyk,
- Nadzorca sądowy,
- Zarządca,
- Nadzorca układu,
- Tymczasowy nadzorca sądowy,
- Tymczasowy zarządca,
- Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

- Administrador da insolvência,
- Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

- Practician în insolvență,
- Administrator concordatar,
- Administrator judiciar,
- Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

- Upravitelj,

SLOVENSKO

- Predbežný správca,
- Správca,

SUOMI/FINLAND

- Pesänohittaja/boförvaltare,
- Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

- Förvaltare,
 - Rekonstruktör.»
-

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2021/2261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prescrive che le società di investimento e le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) offerti agli investitori («informazioni chiave per gli investitori» — *key investor information*), in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'OICVM che viene loro offerto e, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prescrive che gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere un PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (*key information document* — KID) per tale prodotto al fine di consentire a tali investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave del PRIIP.
- (3) Gli OICVM sono anch'essi considerati PRIIP per i quali è richiesto un KID a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tuttavia, l'articolo 32, paragrafo 1, di tale regolamento esenta le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, le società d'investimento di cui all'articolo 27 di tale direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva dagli obblighi che figurano in tale regolamento e, di conseguenza, dall'obbligo di elaborare un KID fino al 31 dicembre 2021 («regime transitorio»).

⁽¹⁾ Parere del 20 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2021.

⁽³⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

- (4) Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione ⁽⁵⁾ integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e di calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni per la consegna del KID agli investitori al dettaglio.
- (5) Il 7 settembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d'investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo. La data di applicazione di tale regolamento delegato è il 1° luglio 2022, ma è importante rispecchiare l'esigenza di dare alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all'obbligo di elaborare un KID.
- (6) Allo scopo di garantire che l'esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all'obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ al fine di prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.
- (7) Le informazioni chiave per gli investitori e i KID riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione. È necessario pertanto garantire che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM non ricevano, a decorrere dal 1° gennaio 2023, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario. È opportuno pertanto stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori. Inoltre, gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, le società di investimento e le società di gestione dovrebbero continuare a redigere le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE, a meno che non decidano di redigere un KID di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. In tali casi le società di investimento e le società di gestione non dovrebbero essere obbligate dalle autorità competenti a fornire le informazioni chiave per gli investitori, e dovrebbe essere fornito a tali investitori solo il KID.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2009/65/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 82 bis

1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora una società d'investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti per i predetti documenti di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), le autorità competenti considerino tale documento conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della presente direttiva.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo alla proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non impongano a una società d'investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione di redigere le informazioni chiave per gli investitori conformemente agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della presente direttiva qualora rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti per i documenti contenenti le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

(*) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).».

Articolo 2

1. Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2262 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2021

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Bayerischer Blutwurz»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Bayerischer Blutwurz» come indicazione geografica, presentata dalla Germania il 7 giugno 2019.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare il nome «Bayerischer Blutwurz» come indicazione geografica,

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 351 dell'1.9.2021, pag. 28.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Bayerischer Blutwurz» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 all'indicazione geografica «Bayerischer Blutwurz».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2263 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda il codice del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la forma del certificato di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio ⁽³⁾ che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa sono definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale allegato specifica inoltre gli elementi necessari per completare determinati dati nei suddetti messaggi elettronici, compreso il tipo di certificato nella casella 18e del documento amministrativo, nella quale deve essere fornito un codice conformemente all'allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Al fine di identificare il certificato dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo per la circolazione di tali bevande, è opportuno aggiungere all'allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 un codice e una descrizione specifici per il certificato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.
- (5) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 al fine di allinearsi all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

⁽¹⁾ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 è inserita la riga seguente:

«19	Certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche»
-----	--

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2264 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2021****che modifica il regolamento (CEE) n. 3649/92 per quanto riguarda le note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la forma del certificato di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio ⁽³⁾ che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽⁴⁾ definisce il contenuto del documento di accompagnamento semplificato ai fini della circolazione di prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza.
- (3) Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati, è necessario modificare il riquadro 14 e le relative note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di bevande alcoliche immesse in consumo.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3649/92.
- (5) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 al fine di allinearsi all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 è così modificato:

- 1) Il riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato è sostituito dal seguente:

«14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche);»

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

- 2) alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 è sostituito dal seguente:
- «3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, sono aggiunte informazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (*) qualora venga richiesta l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455).»;

- 3) alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 4 del riquadro 14 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2265 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l'identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce la forma del certificato di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio ⁽³⁾ che gli Stati membri devono fornire ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽⁴⁾ definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché i dati per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.
- (3) Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati è necessario modificare la spiegazione dei dati «l» e «n» del gruppo di dati «17» utilizzati per il documento amministrativo elettronico per la circolazione di bevande alcoliche in regime di sospensione dall'accisa.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
- (5) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 per essere allineata all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:

(1) nella riga del dato «l» del gruppo di dati «17», i punti 3 e 4 della colonna F sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell'operatore a norma dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266* della Commissione se si intende chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

4. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell'articolo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

* Regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 26).»;

(2) nella riga relativa al dato «n» del gruppo di dati «17», il testo della colonna F è sostituito dal seguente:

«Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266 nel caso in cui si intenda chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2266 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2021****recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/83/CEE stabilisce le condizioni che garantiscano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno nel settore della tassazione dell'alcol.
- (2) La direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio ⁽²⁾, che ha modificato la direttiva 92/83/CEE, ha esteso la possibilità per gli Stati membri di applicare le aliquote di accisa ridotte, che erano disponibili solo per le birre e l'alcole etilico prodotti in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti, anche alle altre bevande alcoliche prodotte in volumi modesti da piccoli produttori indipendenti. A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva 92/83/CEE («il certificato»). Al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti in tutti gli Stati membri e per poter applicare le aliquote di accisa ridotte, deve essere utilizzata una forma comune per il certificato.
- (3) È auspicabile che la certificazione dei piccoli produttori indipendenti sia rilasciata dallo Stato membro in cui essi sono stabiliti. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno consentire ai piccoli produttori indipendenti di procedere ad un'autocertificazione, a condizione che gli Stati membri abbiano adottato misure adeguate volte a prevenire ogni evasione, frode o abuso del sistema.
- (4) È opportuno inserire un riferimento al certificato per i piccoli produttori indipendenti nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽³⁾, come previsto dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, al fine di agevolare il riconoscimento del loro stato di piccoli produttori indipendenti.
- (5) Al fine di chiarire quali elementi probanti debbano essere utilizzati in caso di autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti, è necessario specificare le informazioni da includere nel documento amministrativo e nel documento di accompagnamento semplificato per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE.
- (6) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 per essere allineata all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

⁽¹⁾ GUL 316 del 31.10.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GUL 256 del 5.8.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Certificato per i piccoli produttori indipendenti

La forma del certificato per i piccoli produttori indipendenti di cui all'articolo 23 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE («il certificato») figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE

Ai fini del riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE, le informazioni da includere nel documento amministrativo di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽⁴⁾ sono le seguenti:

- a) alla casella 17 l: «*Il prodotto descritto è stato fabbricato da*» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:
 - a) «piccole birrerie indipendenti certificate»;
 - b) «piccoli produttori di vino indipendenti certificati»;
 - c) «piccoli produttori indipendenti certificati di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;
 - d) «piccoli produttori indipendenti certificati di prodotti intermedi»;
 - e) «piccole distillerie indipendenti certificate»;
- b) alla casella 18e: Il tipo di documento per il certificato;
- c) alla casella 18f: Numero progressivo del certificato

Articolo 3

Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE

1. Ai fini del riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE, le informazioni da includere nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽⁵⁾ sono il numero progressivo del certificato e il termine «*Certificato di*» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:

- a) «piccole birrerie indipendenti»;
- b) «piccoli produttori di vino indipendenti»;
- c) «piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;
- d) «piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;
- e) «piccole distillerie indipendenti».

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

2. Nei casi in cui la circolazione dei prodotti comprenda diverse bevande alcoliche e si intenda applicare le aliquote di accisa ridotte solo ad alcune bevande, la designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate da piccoli produttori indipendenti è indicata nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3649/92.

Articolo 4

Autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti

Se i piccoli produttori indipendenti rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 3, o all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE e gli Stati membri consentono ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro rispettivo territorio di utilizzare un'autocertificazione, lo stato dei produttori e la loro produzione annuale sono dichiarati nel documento amministrativo a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE

1. Per la circolazione dei prodotti a norma del capo IV della direttiva 2008/118/CE, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l del documento amministrativo di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009, con la dicitura seguente: «*Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da*» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:

- a) «piccole birrerie indipendenti»;
- b) «piccoli produttori di vino indipendenti»;
- c) «piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;
- d) «piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;
- e) «piccole distillerie indipendenti».

2. Se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i piccoli produttori indipendenti autocertificati, nella casella 17 l è indicato anche il numero nel sistema per lo scambio di dati relativi alle accise di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ⁽⁶⁾ («numero SEED») o il numero di partita IVA («partita IVA») dei produttori.

Il numero SEED è il numero di autorizzazione relativo alle accise rilasciato dalle autorità competenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012. Il numero di partita IVA di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ è indicato solo se i piccoli produttori indipendenti non dispongono di un numero SEED.

3. La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell'alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

*Articolo 6***Requisiti per la compilazione del documento amministrativo in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE**

Per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE, nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a) lo stato del piccolo produttore indipendente con una delle diciture seguenti: «*Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da*» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:
 - a) «piccole birrerie indipendenti»;
 - b) «piccoli produttori di vino indipendenti»;
 - c) «piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;
 - d) «piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;
 - e) «piccole distillerie indipendenti»;
- b) la produzione annuale totale indicata in ettolitri, ad eccezione dell'alcole etilico che è dichiarato in ettolitri di alcole puro;
- c) il numero SEED o il numero di partita IVA dei piccoli produttori indipendenti autocertificati, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i produttori;
- d) la designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate dai piccoli produttori indipendenti, quando la circolazione dei prodotti comprende diverse bevande alcoliche e si intende applicare le aliquote di accisa ridotte solo ad alcune bevande.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO RELATIVO ALL'ACCISA PER I PICCOLI PRODUTTORI INDIPENDENTI DI BEVANDE ALCOLICHE

(Direttiva 92/83/CEE del Consiglio - articolo 23 bis)

N. progressivo:**1. IDENTIFICAZIONE DEL PICCOLO PRODUTTORE INDIPENDENTE**

Denominazione/nominativo

Via e n.

CAP, località

Stato membro di stabilimento

Numero SEED/partita IVA

2. Descrizione delle bevande alcoliche per le quali è richiesto il certificato relativo all'accisa

Tipo di bevande alcoliche	Descrizione	Produzione annuale totale

3. IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Nome

Numero di riferimento dell'ufficio (se pertinente)

Indirizzo

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

4. CONFERMA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La sottoscritta autorità nazionale conferma:

- la produzione annua totale descritta nella casella 2 del piccolo produttore indipendente indicato nella casella 1.
- che il piccolo produttore indipendente di cui alla casella 1 soddisfa i criteri di cui, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE.

Nome e qualifica del firmatario

Luogo, data

Timbro (se del caso)

Firma

Note esplicative

1. Il presente certificato funge da documento giustificativo per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa alle bevande alcoliche fabbricate da piccoli produttori indipendenti, di cui all'articolo 23 *bis* della direttiva 92/83/CEE. Di conseguenza, per ogni piccolo produttore indipendente è redatto un certificato all'anno relativo a tutti i tipi di bevande alcoliche prodotte.
 2. Il formulario sul quale è rilasciato il certificato è di 210 × 297 mm. Qualora sia stampato, il formulario è redatto su carta bianca non contenente pasta meccanica.
 3. Il certificato deve essere compilato in maniera leggibile e indelebile; non deve contenere cancellature o alterazioni. Il certificato è compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente. Per «lingua riconosciuta» si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro del piccolo produttore indipendente o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione che tale Stato membro abbia dichiarato accettabile a tal fine.
 4. Se il certificato è redatto in una lingua diversa da quella riconosciuta dallo Stato membro di destinazione, su richiesta delle autorità di tale Stato membro, il destinatario allega una traduzione al momento della presentazione del certificato. Tale Stato membro può, a sua discrezione, dispensare dall'obbligo di allegare la traduzione.
 5. Il numero progressivo è composto da 14 cifre. Esso inizia con il numero a due cifre relativo all'anno di rilascio del certificato, seguito da un identificativo dello Stato membro con un codice di due lettere per il paese di rilascio conformemente all'allegato II, punto 3, del regolamento (CE) n. 684/2009, seguito a sua volta da un identificativo unico del numero alfanumerico nazionale di 10 cifre assegnato dallo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente. Un esempio di tale numero progressivo è: 22ES01ABCD234E.
 6. Nella casella 1 del certificato sono indicati i dati necessari per l'identificazione del piccolo produttore indipendente, compreso il numero SEED. Si indica il numero di partita IVA solo se il piccolo produttore indipendente non dispone di un numero SEED.
 7. Nella casella 2 del certificato l'autorità competente indica la produzione annuale totale delle bevande alcoliche del piccolo produttore indipendente per le quali è richiesto il certificato, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) tipo di bevanda alcolica, specificato conformemente al seguente elenco, come stabilito nella direttiva 92/83/CEE:
 - i) birra;
 - ii) vino;
 - iii) bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;
 - iv) prodotti intermedi;
 - v) alcole etilico;
 - b) Si può inserire la descrizione del prodotto. Se è inserita la descrizione dei prodotti intermedi e delle altre bevande fermentate, essa deve essere conforme all'articolo 13 *bis*, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 18 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE;
 - c) la quantità della bevanda alcolica è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell'alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro.
 8. Nella casella 3 del certificato sono indicati i dati pertinenti necessari per l'identificazione dell'autorità competente, compreso, se del caso, il numero di riferimento dell'ufficio doganale di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 684/2009.
 9. Le autorità competenti possono dispensare dall'apposizione del timbro sul certificato rilasciato se quest'ultimo è autenticato con altri mezzi, come la firma elettronica.
-

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2267 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2021

che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/904 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco che sono stati raccolti, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
- (2) I dati relativi alla quantità di rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco raccolti attraverso i sistemi pubblici di raccolta dei rifiuti e le attività di rimozione dei rifiuti dispersi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904 dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri sulla base del loro peso totale in tonnellate. Il formato della relazione di controllo della qualità che accompagna detti dati dovrebbe essere tale da garantire una descrizione dei metodi e delle fonti di dati utilizzati per misurare e verificare i dati stessi.
- (3) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Comunicazione dei dati

Gli Stati membri comunicano i dati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell'allegato I della presente decisione.

Essi presentano la relazione di controllo della qualità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Formato per la comunicazione dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco raccolti come rifiuti dispersi e attraverso i sistemi pubblici di raccolta dei rifiuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904.

1	2
	(tonnellate)
Peso totale dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco raccolti come rifiuti dispersi e attraverso i sistemi pubblici di raccolta dei rifiuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904.	

ALLEGATO II

FORMATO DA UTILIZZARE PER LA RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

I. Informazioni generali

1.1. Stato membro:	
1.2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:	
1.3. Nome del referente:	
1.4. Indirizzo email del referente:	
1.5. Numero di telefono del referente:	
1.6. Anno di riferimento:	
1.7. Data di trasmissione/versione:	
1.8. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:	

II. Descrizione delle istituzioni coinvolte nella raccolta dei dati

Nome dell'istituzione	Descrizione delle principali responsabilità

Aggiungere righe se del caso.

III. Descrizione dei metodi utilizzati

Descrizione dei metodi e delle fonti di dati utilizzati per misurare il peso dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco raccolti come rifiuti dispersi e attraverso i sistemi pubblici di raccolta dei rifiuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904.

3.1. Fonti di dati e metodi per il calcolo e quota del totale.

Spiegare in che modo è stato misurato il peso dei rifiuti post-consumo di cui al primo paragrafo della presente sezione e in che modo si è tenuto conto dell'umidità e dei residui della carta e del tabacco. Spiegare l'approccio adottato per garantire un campionamento rappresentativo dei rifiuti raccolti. Indicare in quale anno è stata effettuata l'analisi della composizione dei rifiuti, inclusi quelli dispersi.

Fonti dei dati, anno	Descrizione dei metodi utilizzati	Quota sul totale

Aggiungere righe se del caso.

3.2. Descrizione dei metodi utilizzati per determinare i fattori di conversione e la loro applicazione.

Nel caso in cui il peso dei rifiuti post-consumo di cui al primo paragrafo della presente sezione sia stato determinato calcolando il numero totale dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco, specificare il fattore di conversione utilizzato.

	Fattore di conversione	Descrivere le variabili incluse nel calcolo dei fattori di conversione e le relative modalità di calcolo
Fattore di conversione del prodotto in peso		
<i>Aggiungere righe se del caso.</i>		

IV. Sistema di verifica e controllo dei dati

- 4.1. Spiegazione della portata e della validità della raccolta dei dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco raccolti come rifiuti dispersi e attraverso i sistemi pubblici di raccolta dei rifiuti conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904.

Aggiungere righe se del caso.

- 4.2. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni precedenti

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nel metodo di calcolo applicato per l'anno di riferimento corrente rispetto a quello applicato per gli anni di riferimento precedenti (in particolare, revisioni retrospettive, relative caratteristiche ed eventuale discontinuità delle serie per un dato anno).

Aggiungere righe se del caso.

V. Riservatezza

Giustificazione della mancata pubblicazione di parti specifiche della presente relazione di controllo della qualità, se richiesta, ed elenco delle parti che non dovrebbero essere divulgate.

Aggiungere righe se del caso.

VI. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Nome e URL dei principali siti web, documenti di riferimento e pubblicazioni relativi a questa raccolta di dati.

Aggiungere righe se del caso.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251 del 15 luglio 2021)

1. Pagina 52, considerando 20

anziché: «(20) Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate con competenza in materia di gestione delle frontiere, politica dei visti e sistemi IT su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere tempestivamente le pertinenti agenzie nei lavori del comitato per i fondi Interno istituito dal presente regolamento, ...»,

leggasi: «(20) Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate con competenza in materia di gestione delle frontiere, politica dei visti e sistemi IT su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere tempestivamente le pertinenti agenzie nei lavori del comitato per i fondi per gli affari interni istituito dal presente regolamento, ...».

2. Pagina 77, articolo 32, paragrafo 1

anziché: «1. La Commissione è assistita da un comitato (“comitato per i fondi Interno”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»,

leggasi: «1. La Commissione è assistita da un comitato (“comitato per i fondi per gli affari interni”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT